



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Assicurazione Viaggi

Tutela Legale

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto



Vittoria
Assicurazioni

Sezione Tutela Legale

1 - Glossario pag. 3

2 - Condizioni Sezione Tutela Legale pag. 5

Tabella Scoperti, Franchigie e Sottolimiti di indennizzo

T
A
B
E
L
L
A

D
I

S
I
N
T
E
S
I

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza)	Riferimento (art.)	Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa indicazione)
Spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento	2.1	Non previsto	Non prevista	euro 1.000,00
Anticipo cauzioni	2.1	Non previsto	Non prevista	euro 10.000,00
Procedimenti in sede civile con legale di propria fiducia, facente parte del Circondario del Tribunale	2.9	Non previsto	euro 1000	Non previsto
Procedimenti in sede civile con legale di propria fiducia, non facente parte del Circondario del Tribunale	2.9	Non previsto	Non prevista	euro 3.000

Arbitrato: procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitare l'insorgenza.

Assistenza Stragiudiziale: l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare, quindi, il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'Arbitrato, la conciliazione paritetica.

Caso Assicurativo: la controversia o il procedimento per il quale è prestata l'Assicurazione.

Contravvenzione: è un Reato (vedi alla voce Reato). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.

Danno Extracontrattuale: il danno ingiusto derivante da un Fatto Illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

D.A.S.: Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. di Assicurazione.

Delitto: è un Reato (vedi alla voce Reato) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente.

Più esattamente si definisce:

- delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia;
- delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute;
- delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto.

Il delitto è punito con la multa o la reclusione.

Diritto civile

È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.

Diritto penale: è il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene

generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.

Fatto Illecito: qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.

Franchigia: la somma stabilita nella Polizza che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato/Contraente.

Insorgenza (del Caso Assicurativo): il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto.

Più semplicemente, l'Insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso.

Più specificamente, l'Insorgenza è:

- nell'ipotesi di Danno Extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso;
- nell'ipotesi di Vertenza Contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Procedimento Penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso).

Per la Garanzia di Polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato: violazione della legge penale. I reati si distinguono in Contravvenzioni e Delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.

Spese di giustizia: sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).

Spese di Soccombenza: le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).

Spese Peritali: quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.

Vertenza Contrattuale: controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

2 - CONDIZIONI SEZIONE TUTELA LEGALE (SEZIONE OPZIONALE, VALIDA SE ED IN QUANTO RICHIAMATA ESPRESSAMENTE SUL SIMPLO DI POLIZZA)

Premessa

In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Art. 163 e Art. 164, l'Impresa ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri di Tutela Legale a

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A.

con sede in Verona, Via Enrico Fermi 9/B, numero verde 800666000, in seguito detta D.A.S..

A D.A.S., in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai Casi Assicurativi.

Per quanto riguarda le modalità di denuncia dei Casi Assicurativi si rinvia all'art. 4.7 Denuncia del Caso Assicurativo.

2.1 – Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa assicura, nei limiti della Somma Assicurata di € 10.000,00 per Caso Assicurativo e delle Condizioni previste in Polizza, il rischio dell'Assistenza Stragiudiziale e Giudiziale per la tutela dei diritti dell'Assicurato, a seguito di Caso Assicurativo rientrante in Garanzia.

Sono comprese le spese:

- per l'intervento di un legale, per l'attività effettivamente svolta e dettagliata in parcella;
- per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di Soccombenza, **con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà;**
- conseguenti ad una Transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Casi Assicurativi;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in Garanzia, debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- per l'indennità, **posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà,** spettante agli Organismi di Mediazione, **se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici;**
- per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, **se non rimborsato dalla controparte in caso di Soccombenza di quest'ultima;**
- per l'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo, **fino a due tentativi.**

Inoltre, in caso di arresto, minaccia di arresto o di Procedimento Penale all'estero, in uno dei Paesi ove la Garanzia è operante, l'Impresa assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative**;
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di € 1.000,00**;
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, **entro il limite massimo di € 10.000,00**.

L'importo della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita a D.A.S. stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro 60 giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

2.2 – Ambito e garanzie

La Garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato qualora in relazione all'acquisto e allo svolgimento di un Viaggio:

- a) subisca Danni Extracontrattuali a causa di un Fatto Illecito di terzi;
- b) sia sottoposto a Procedimento Penale per Delitto colposo o per Contravvenzione;
- d) debba sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di Danni Extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un suo presunto comportamento illecito.

La Garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto, per spese legali di resistenza e di Soccombenza, dalla Polizza di responsabilità civile, operante a favore dell'Assicurato, ai sensi dell'Art. 1917 Codice Civile. Nel caso in cui non esista o non sia operante la suddetta Polizza di responsabilità civile, la Garanzia vale per le spese legali necessarie a tutela dei diritti dell'Assicurato relative all'intervento di D.A.S., direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, per la sola fase Stragiudiziale. L'Assicurato è tenuto a dichiarare a D.A.S., al momento del Caso Assicurativo, l'esistenza e l'operatività o meno della suddetta Polizza di responsabilità civile e, a seguito di semplice richiesta da parte di D.A.S., ad esibirne copia;

- d) debba sostenere controversie di Diritto Civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a € 300,00 nei confronti di Tour operator, agenzie viaggio, vettori di trasporti (aereo, treno, nave, società di noleggio), strutture alberghiere e analoghe.

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle Garanzie, l'Impresa garantisce un servizio di **Consulenza legale telefonica** nell'ambito delle materie previste in Polizza:

per accedere al servizio, il Contraente/Assicurato dovrà telefonare al **Numero Verde 800.666.000** in orario d'ufficio (dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì).

2.3 – Persone assicurate

Ciascuna delle persone indicate in Polizza.

2.4 – Estensione territoriale

La Garanzia riguarda i Casi Assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- **in tutto il mondo, in caso di Procedimento Penale e Danni Extracontrattuali;**
- **nei Paesi dell'Unione Europea, in caso di controversie di natura contrattuale.**

2.5 – Esclusioni

La Garanzia non opera per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- controversie e procedimenti derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli, imbarcazioni, natanti e aerei;
- materia fiscale ed amministrativa;
- Vertenze con l'Impresa.

2.6 – Insorgenza del caso assicurativo - Operatività della garanzia

Il Caso Assicurativo s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme legislative o contrattuali.

La Garanzia riguarda i Casi Assicurativi che insorgono dalle ore 00 del giorno di stipulazione della Polizza, con eccezione per le Vertenze di natura contrattuale, per le quali la Garanzia riguarda anche i Casi Assicurativi che insorgono dalle ore 00 della Data di Acquisto del contratto di Viaggio, a condizione che l'acquisto di tale contratto non avvenga più di 21 giorni prima della data di stipula della Polizza e purché la presunta inadempienza contrattuale non sia già nota all'Assicurato al momento della stipula della Polizza stessa.

La Garanzia si estende ai Casi Assicurativi, che siano insorti durante il periodo di validità della Polizza, dei quali l'Assicurato sia venuto a conoscenza entro 360 giorni dalla cessazione della Polizza stessa e che siano stati denunciati all'Impresa nei termini previsti dalla legge.

La Garanzia non viene prestata per i Casi Assicurativi insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione della Polizza, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da una delle Parti.

Il Caso Assicurativo si intende unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- Vertenze promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo Evento.

In caso di Vertenza tra più persone assicurate, la Garanzia verrà prestata solo a favore dell'Assicurato/Contraente.

NORME CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

2.7 – Denuncia del caso assicurativo

L'Assicurato deve tempestivamente denunciare il Caso Assicurativo:

- all'Agenzia a cui è assegnata la Polizza, la quale provvederà all'inoltro della denuncia a D.A.S.

oppure

- a D.A.S. attraverso una delle seguenti modalità:
 - denuncia telefonica al nr. verde 800.666.000;
 - denuncia scritta per posta elettronica a: sinistri@das.it o per posta ordinaria a:

D.A.S. S.p.A, Via E. Fermi 9/B - 37135 Verona.

trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, facendo, inoltre, pervenire notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

I documenti necessari da allegare alla denuncia, a titolo esemplificativo, sono:

- una sintetica descrizione di quanto accaduto;
- generalità e recapiti della controparte;
- copia della corrispondenza intercorsa;
- copia di contratti, documentazione fiscale e contabile, verbali delle Autorità eventualmente intervenute, documentazione fotografica, ecc.;
- copia dell'Avviso di Garanzia o ogni altro Atto civile, penale o amministrativo notificato.

La regolarizzazione degli atti e dei documenti occorrenti secondo le norme fiscali di bollo e di registro è a carico dell'Assicurato.

In mancanza di idonea documentazione a supporto della denuncia, D.A.S. non sarà responsabile di eventuali ritardi nella gestione del Caso Assicurativo.

2.8 – Gestione del caso assicurativo - Fase stragiudiziale

La gestione della fase Stragiudiziale, ovvero ogni tentativo di bonaria definizione della controversia prima dell'eventuale azione in giudizio, è riservata esclusivamente a D.A.S., secondo le seguenti disposizioni:

- a) ricevuta la denuncia del Caso Assicurativo, D.A.S. (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05), si adopera per gestire la fase Stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.

A tal fine, l'Assicurato dovrà rilasciare alla D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia;

- b) in tale fase Stragiudiziale, D.A.S. valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione;

- c) le spese riferite a eventuali incarichi conferiti a professionisti diversi da quelli segnalati e preventivamente autorizzati da D.A.S. non saranno rimborsate;
- d) anche dopo la denuncia, l'Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a D.A.S. copia di ogni ulteriore atto o documento successivamente a lui pervenuto o notizia utile alla gestione del Caso Assicurativo.

2.9 – Gestione del caso assicurativo - Fase giudiziale

Ove la composizione bonaria non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:

- a) **OPZIONE “LIBERA SCELTA DEL LEGALE CON FRANCHIGIA”**: qualora l'Assicurato intenda avvalersi dell'assistenza di un legale di propria fiducia, dovrà darne comunicazione scritta a D.A.S. prima dell'avvio della fase Giudiziale.

In tal caso, limitatamente ai procedimenti in sede civile e con esclusione quindi di quelli in sede penale, sarà applicata una Franchigia assoluta sulle spese di cui all'art. 2.1 pari a € 1.000,00.

Il legale scelto dall'Assicurato dovrà essere residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia.

Se l'Assicurato sceglie un legale non residente presso il Circondario del Tribunale competente, D.A.S. garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di € 3.000,00.

Tale somma è compresa nei limiti della Somma Assicurata per Caso Assicurativo e per anno;

- b) **OPZIONE “LEGALE D.A.S. SENZA FRANCHIGIA”**: qualora l'Assicurato intenda avvalersi dell'assistenza di un legale indicato da D.A.S., il Rimborso delle spese di cui all'art. 2.1 sarà a totale carico di D.A.S. senza applicazione di alcuna Franchigia.

L'Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato per la gestione della controversia al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e la documentazione necessarie per consentire la miglior tutela dei suoi interessi.

Ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con l'Impresa o con D.A.S., l'Assicurato potrà scegliere fin dalla fase Stragiudiziale un legale di propria fiducia senza applicazione di alcuna Franchigia.

2.10 – Gestione del caso assicurativo

Per ogni stato della Vertenza e grado di giudizio:

- l'Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione della Garanzia, pena la decadenza dal diritto alla Garanzia;
- gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato Rimborso della relativa spesa;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre

che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alla Garanzia;

- l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna Transazione della Vertenza, sia in sede Stragiudiziale che Giudiziale, che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alla Garanzia. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati da D.A.S., che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione;
- in caso di procedure concorsuali, la Garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito;
- D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

2.11 – Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - Arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di Arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

2.12 – Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, **mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.**

2.13 – Liquidazione del rimborso

Per le garanzie di tutela legale il rimborso delle spese avviene entro 15 giorni dal ricevimento della conferma di liquidazione.



Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB027150-TUL-EDZ-0119 | ASSICURAZIONE VIAGGI | TUTELA LEGALE